

**Bandi di concorso per l'accesso alla Accademie delle Forze armate. Disposizioni a carattere generale
anno accademico 2011-2012**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto interministeriale 20 dicembre 1996, concernente approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, svolti presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del ruolo naviganti e del ruolo servizi presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 6 maggio 1997, concernente riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri presso l'Accademia aeronautica;
- VISTO** il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente, tra l'altro, i titoli di studio e gli ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia militare e per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
- VISTO** il decreto interministeriale 30 marzo 1999 e successive modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali dell'Accademia navale;
- VISTO** il decreto ministeriale 12 gennaio 2001, concernente i titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti per l'ammissione ai corsi dell'Accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, le tipologie e le modalità di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di



- navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneità;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, e successive modifiche e integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto ministeriale 25 gennaio 2007, così come modificato con il decreto ministeriale 26 maggio 2008, concernente, tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per l'ammissione ai concorsi per l'Accademia aeronautica, nonché tipologia e modalità di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente "codice dell'ordinamento militare" e, in particolare, il libro IV e l'articolo 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" e, in particolare, il libro IV;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente le disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
- VISTA** la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 - impartita dalla Direzione generale della sanità militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n. 109 - che ha modificato le due direttive tecniche sopracitate, emesse dalla medesima Direzione generale in data 5 dicembre 2005;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI RELATIVI ALL'AMMISSIONE ALLE ACCADEMIE DELLE FORZE ARMATE PER L'ANNO ACCADEMICO 2011-2012

Articolo 1

Generalità

1. Per l'anno accademico 2011-2012 saranno indetti, con specifici bandi, i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militare, navale ed aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri:
 - a) Esercito:
 - 1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - 2) concorso interno, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare;
 - b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale;



- c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica;
 - d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. Nei bandi saranno previste riserve di posti a favore degli allievi delle Scuole militari e del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
3. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di non emanare, revocare o annullare i predetti bandi di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza dei corsi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti generali di partecipazione

1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 potranno partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi, fatte salve eventuali eccezioni che saranno indicate negli specifici bandi di concorso. Per la partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti generali:
- a) essere cittadini italiani;
 - b) avere un'età non inferiore ai diciassette anni e non superiore ai ventidue anni alla data indicata negli specifici bandi di concorso. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) non dovranno aver superato il ventottesimo anno di età alla data indicata nello specifico bando di concorso. Il limite massimo di età è elevato, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
Tale elevazione del limite di età non troverà applicazione per i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, il cui numero verrà indicato nello specifico bando di concorso, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c). Detta elevazione, inoltre, non si applicherà al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d);
 - c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico indicato negli specifici bandi di concorso un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto è subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopraindicati;
 - d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneità psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici ed attitudinali;



- e) godere dei diritti civili e politici;
 - f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica;
 - g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - h) avere tenuto condotta incensurabile e non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato;
 - i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà, o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri;
 - j) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verrà verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici.
2. Per il solo concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e j), i concorrenti dovranno essere in servizio nell'Esercito in qualità di Sergente in servizio permanente, allievo sergente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata di quattro anni, volontario in ferma breve e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso.
 3. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale, che verranno indicati nello specifico bando di concorso, dovranno non essere stati dimessi per insufficiente attitudine al pilotaggio.
 4. Per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale.
 5. Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti che potranno essere indicati, per particolari categorie di personale, negli specifici bandi di concorso.
 6. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sarà subordinata al possesso dell'idoneità psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonché per esercitare l'attività di volo in qualità di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c). Le modalità di accertamento di detta idoneità, ferme restando le disposizioni di cui ai successivi articoli 5 e 6 del presente decreto, saranno più dettagliatamente indicate negli specifici bandi di concorso.
 7. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sarà inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione ai singoli istituti di formazione, del possesso dei requisiti di moralità e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalità previste dalla vigente normativa.



8. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, che sarà successivamente indicato negli specifici bandi di concorso. Inoltre, i requisiti medesimi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), di quello previsto dal precedente comma 4 dovranno essere mantenuti sino all'ammissione presso i singoli istituti di formazione e per tutta la durata del ciclo formativo.
9. Eccezion fatta per il concorso interno di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), l'ammissione dei concorrenti già alle armi sarà subordinata, nei casi previsti dalla normativa vigente, al nulla osta della Forza armata/Corpo armato di appartenenza, da acquisire d'ufficio.

Articolo 3

Svolgimento dei concorsi

1. Tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 prevedono:
 - a) prove di efficienza fisica, che potranno essere svolte nell'ambito di diverse fasi concorsuali;
 - b) accertamenti psicofisici;
 - c) accertamenti attitudinali (non previsti per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c));
 - d) prova orale su materie indicate negli specifici bandi di concorso;
 - e) prova orale facoltativa di lingua straniera.
2. Inoltre:
 - a) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di selezione culturale;
 - 2) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni;
 - b) il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) prevede anche una prova scritta di selezione culturale;
 - c) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - d) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - 3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale;
 - 4) una prova facoltativa di informatica;
 - 5) una prova orale di lingua inglese;
 - e) il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) prevede anche:
 - 1) una prova scritta di preselezione;
 - 2) una prova scritta di composizione italiana;
 - 3) degli accertamenti sanitari di controllo (insieme agli accertamenti attitudinali);
 - 4) un tirocinio di durata di circa trenta giorni e comunque non superiore a sessanta giorni.
3. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti comma 1 e 2 i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identità o di altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validità.

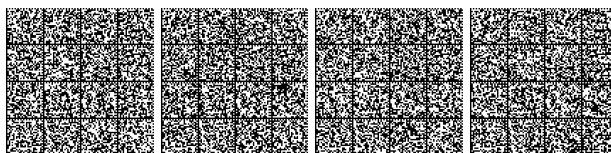


4. L'Amministrazione militare non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al presente articolo.
5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 4

Commissioni

1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti, le seguenti commissioni:
 - a) la commissione per gli accertamenti psicofisici;
 - b) la commissione per gli accertamenti attitudinali (non prevista per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c)).
2. Inoltre:
 - a) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 4) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio;
 - b) per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione culturale, per le prove orali, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi;
 - 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - c) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - 2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 3) la commissione esaminatrice per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali;
 - 4) la commissione per le prove di efficienza fisica;
 - d) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione per la prova scritta di preselezione;
 - 2) la commissione per la prova scritta di composizione italiana;
 - 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici;
 - 4) la commissione esaminatrice per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale, per la prova facoltativa di informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito;
 - e) per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno anche nominate:
 - 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di composizione italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie;
 - 2) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica;
 - 3) la commissione per la valutazione dei frequentatori al termine del tirocinio.



Articolo 5

Accertamenti psicofisici

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato quale ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale.
3. Per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), per i soli concorrenti collocati in congedo nel periodo successivo alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso e prima della data di presentazione per sostenere gli accertamenti psicofisici o sprovvisti di profilo sanitario, gli accertamenti psicofisici saranno volti al riconoscimento del possesso dell'idoneità al servizio militare incondizionato quali ufficiali dell'Esercito. I concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti:
 - a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile;
 - b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede di meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
 - a) dati somatici - statura: non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile;
 - b) apparato visivo:
 - 1) corpo di stato maggiore: visus corretto 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovrà comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale accertato con tavole di Ishihara;
 - 2) corpi del genio navale, delle armi navali, sanitario militare marittimo, del commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;



- c) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potrà essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel fino alla frequenza di 4000 Hertz ed una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hertz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione generale della sanità militare;
 - d) dentatura: dovrà essere in buone condizioni; sarà consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purché non associati a paradontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino più di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalità della masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale:
 - 1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm. 65 e non inferiore a cm. 56;
 - 2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm. 90 e non inferiore a cm. 74,5;
 - b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una statura non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, non superiore a m. 1,90;
 - c) per i soli concorrenti di sesso femminile:
 - 1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90 se concorrenti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica;
 - 2) avere una statura non inferiore a m. 1,61 se concorrenti per i ruoli non naviganti.
6. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in possesso dei seguenti specifici requisiti fisici:
- a) statura non inferiore a:
 - 1) m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
 - 2) m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
 - b) apparato visivo: acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilità oculare normali, senso cromatico normale. Tra gli interventi di chirurgia refrattiva è ammessa esclusivamente la tecnica PRK.
7. Per tutti i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti dovranno produrre la documentazione indicata negli specifici bandi di concorso.
8. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) saranno giudicati idonei agli accertamenti psicofisici i concorrenti in possesso degli specifici requisiti di cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 ed ai quali sia stato attribuito, secondo i criteri che verranno indicati nello specifico bando di concorso, coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo (VS); apparato uditivo (AU).



9. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; per l'apparato visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti indicati al precedente comma 4 del presente articolo.
10. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c) saranno giudicati idonei i concorrenti per il ruolo naviganti normale risultati affetti da imperfezioni ed infermità previste dalla vigente normativa in materia di idoneità ai servizi di navigazione aerea (decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati idonei i concorrenti per il ruolo normale delle armi dell'Arma aeronautica, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, per il ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico e per il ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico ai quali sia stato attribuito un profilo sanitario inferiore al seguente profilo minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2.
11. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al comma 6, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, la verifica dell'idoneità sarà volta ad accertare l'assenza di infermità invalidanti in atto.
12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate negli specifici bandi di concorso.

Articolo 6

Accertamenti attitudinali

1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1 i concorrenti verranno sottoposti, a cura delle commissioni competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a valutarne le qualità attitudinali ed a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalità che verranno indicati negli specifici bandi di concorso.

Articolo 7

Accertamento dei requisiti

1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2, nonché degli eventuali ulteriori requisiti indicati negli specifici bandi di concorso, gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti risultati vincitori dei concorsi nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi.
2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergerà la mancata veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



3. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà acquisito d'ufficio. Per i concorrenti che hanno beneficiato dell'elevazione del limite massimo di età per il servizio militare prestato previsto dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b), fatte salve ulteriori disposizioni contenute negli specifici bandi di concorso, l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione del reparto/ente di appartenenza dal quale risulti la durata del servizio militare prestato, nonché il nulla osta per l'arruolamento nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri, per gli iscritti nelle liste della leva di mare e di terra e per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato verranno acquisiti d'ufficio.
4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta dell'istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
 - a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b) la mancata iscrizione per l'anno accademico indicato negli specifici bandi di concorso presso le università.

I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà parentale o, in mancanza di essi, dal tutore.

5. I vincitori del concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto dell'ammissione in Accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneità al servizio militare. Gli allievi di sesso femminile, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza.

Articolo 8

Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami

1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove che saranno previste negli specifici bandi di concorso saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi.
2. I concorrenti che sono militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti negli specifici bandi di concorso, nonché quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potrà essere concessa nell'intera misura prevista di norma per la preparazione della prova orale oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per la prova scritta d'italiano. Se il concorrente non sosterrà le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volontà, la licenza straordinaria sarà commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
3. Solo per il concorso interno di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in servizio fruiranno del certificato di viaggio limitatamente al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno le prove di cui al precedente articolo 3, comma 2 e per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2 non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti che saranno previsti dallo specifico bando di concorso, né quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il rientro nella sede di servizio.



4. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruivano di vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa, durante le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici, gli accertamenti attitudinali e la prova orale, nonché durante il tirocinio per il solo concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Gli stessi dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma ed indossare l'uniforme se militari in servizio.
5. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d) tutti i concorrenti, compresi i militari, nel periodo di effettuazione delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti psicofisici ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in servizio dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici. Gli stessi fruivano del pranzo a carico dell'Amministrazione della difesa.

Articolo 9

Vincoli di servizio

1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre ed assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come militari di truppa ovvero come carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'istituto.
2. I concorrenti vincitori, all'atto dell'ammissione ai corsi, qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti sull'obbligo di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione al proprio corso di studi. Tale obbligo dovrà essere assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso.

Articolo 10

Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare ai sensi dell'articolo 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'articolo 867, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
2. Negli specifici bandi di concorso saranno contenute in merito ulteriori disposizioni di dettaglio.

Articolo 11

Trattamento economico degli allievi

1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli allievi, nonché la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente saranno a carico dell'Amministrazione della difesa, fatte salve ulteriori disposizioni specifiche.
2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuità, dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa, in luogo delle competenze previste al successivo comma 3, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in Accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sarà attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale.



3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni.

Articolo 12

Esclusioni

1. L'Amministrazione della difesa potrà, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sarà ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonché escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti verrà accertato durante i corsi stessi.

Articolo 13

Nomine

1. Per i concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), gli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni dei corsi delle Armi varie, dell'Arma trasporti e materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, dell'Arma o del Corpo di appartenenza, sempreché assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano tenuti a frequentare corsi di studi universitari di durata quinquennale o sessennale. Gli allievi nominati Sottotenenti in servizio permanente del ruolo normale delle Armi varie saranno, con successiva determinazione, assegnati alle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni.
2. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b), al termine del secondo anno del corso normale gli allievi idonei conseguiranno la qualifica di Aspirante guardiamarina e, superato il terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante guardiamarina.
3. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c), al termine del secondo anno di corso agli allievi idonei sarà conferita la qualifica di Aspirante ufficiale e, al superamento del terzo anno, la nomina a Sottotenente in servizio permanente. Tale nomina decorrerà, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione della qualifica di Aspirante ufficiale. Agli allievi giudicati idonei al termine dei primi due anni del corso del ruolo naviganti normale verrà conferita la predetta qualifica di Aspirante ufficiale sempreché gli stessi assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di sedici anni, ai sensi dell'articolo 724, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.
4. Per il concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera d), gli allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, sempreché contraggano una ferma di nove anni, che assorbe quella precedentemente contratta, ai sensi dell'articolo 738, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse.

Articolo 14

Trattamento dei dati

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso gli enti delegati dalla Direzione generale per il personale militare per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.



2. Il conferimento di tali dati sarà obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento sarà indicato negli specifici bandi di concorso.
5. I dati sensibili e giudiziari saranno, inoltre, trattati ai sensi dell'articolo 1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse.

Articolo 15

Rinvio alle disposizioni specifiche

1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le modalità ed i calendari delle prove e degli accertamenti previsti, la composizione delle commissioni e le modalità di formazione delle graduatorie di merito, nonché disposizioni di dettaglio, si fa rinvio ai successivi decreti dirigenziali, che saranno pubblicati nella medesima Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale in cui sarà pubblicato il presente decreto dirigenziale, con i quali verranno indetti gli specifici bandi di concorso.

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2010

f.to (Generale di corpo d'armata Mario ROGGIO)

10E011216

